



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

DECRETO N. 21/2018

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, co. 3° e 5° della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e successive modificazioni;

Visto il precedente decreto n. 8/18 in data 3 aprile 2018, con il quale è stata disposta la ripartizione del contenzioso tra le due sezioni;

Rilevato l'andamento del flusso e la giacenza attuale dei ricorsi presso la prima e la seconda sezione del Tribunale;

Considerato che occorre modificare la competenza per materia di ciascuna sezione in conseguenza del mutato andamento del contenzioso;

Sentito il Presidente della seconda sezione;

DECRETA

a partire dal 1° gennaio 2019 la competenza per materie di ciascuna sezione è così stabilita:

SEZIONE PRIMA:

- Atti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione non compresi in materie specifiche;
- Procedure espropriative;
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori e forniture;
- Università, istruzione e ricerca ed esami di Stato;
- Enti pubblici (struttura e composizione degli Organi);
- Infrastrutture e trasporti di interesse Nazionale e Regionale;
- Beni culturali e vincoli ambientali;
- Pubblico impiego;
- Procedure concorsuali finalizzate all'assunzione;

- Alloggi di servizio;
- Sicurezza e ordine pubblico comprese le interdittive antimafia e gli atti connessi;
- Atti concernenti il diritto di cittadinanza, residenza, soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- Industria, commercio e giochi;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato limitatamente alle pronunce della sezione prima;

SEZIONE SECONDA:

- Atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali minori non compresi in materie specifiche;
- Elezioni regionali, provinciali e comunali;
- Edilizia e urbanistica;
- Ambiente, sanità, igiene e tutela della salute pubblica (inquinamento atmosferico, elettromagnetico, idrico, gestione rifiuti, bonifica siti);
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi a servizi;
- Agricoltura e foreste;
- Demanio e patrimonio;
- Lavoro e politiche sociali;
- Rappresentanze professionali di categoria;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato;

I ricorsi accessori (accesso, silenzio, ecc.) sono di competenza della sezione alla quale appartiene la materia relativa.

Nel caso di impugnazione con un unico ricorso di provvedimenti emessi da Enti o Organi diversi o di conflitto di ripartizione fra l'Autorità emanante e materia, la competenza va attribuita tenendo conto della materia su cui verte il ricorso.

In caso di conflitto in materia soggetta a rito speciale prevale la assegnazione di materia rientrante in tale rito.

I procedimenti giurisdizionali concernenti nuove eventuali materie saranno ripartiti fra le sezioni dal Presidente, secondo le esigenze di distribuzione del carico di lavoro, che, opportunamente monitorate, richiedano interventi di riequilibrio.

Bologna, 18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio